

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4325 di Lunedì 08 ottobre 2018

Publicato il decreto sicurezza: le modifiche al decreto 81

Il DL 113/2018 prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri: la notifica preliminare dovrà essere inviata anche al Prefetto.

E' stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", che prevede una modifica all'articolo 99, comma 2 del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0506] ?#>

La modifica prevede nuove regole per il **monitoraggio dei cantieri**, in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro **nonché al prefetto** territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori.

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale

Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

Il testo dell'articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:

"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro **nonché al prefetto** territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

RFG

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.